

**La pena fissa di tre anni, di cui all'art. 590-ter c.p., alla luce delle recenti questioni di legittimità costituzionali sollevate, verrà considerata dalla Corte (ancora) proporzionata e adeguata?**

di **Valentina Minervini**

TRIBUNALE DI MONZA, ORDINANZA, 28 APRILE 2023, N. 73  
GIUDICE DOTT. GIANLUCA POLASTRI

Non solo il Tribunale Meneghino, ora anche il Tribunale di Monza, con ordinanza del 28 aprile 2023, pubblicata in GU il 7-6-2023 al n. 23, nella persona del giudice, dott. Gianluca Polastri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 590-ter c.p., introdotto dall'art. 1, legge 23 marzo 2016, n. 41, in relazione agli artt. 3 e 27, co. I e III, Cost., nella parte in cui prevede la pena minima e fissa di tre anni di reclusione per il delitto colposo di lesioni personali stradali gravi, nella manifestazione aggravata dalla fuga del conducente.

Rispetto alla vicenda processuale di Milano <sup>(1)</sup>, l'incidente di legittimità Monzese si innesta in un articolato procedimento indiziario in cui l'imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del reato colposo di lesioni personali stradali gravi di cui all'art. 590-bis, co. I, c.p. (che punisce con la pena da 3 mesi a 1 anno di reclusione) nella manifestazione aggravata dalla fuga del conducente ex art. 590-ter c.p. (per il quale la legge commina la pena non inferiore a tre anni di reclusione) in relazione all'art. 583, co. I, n. 1, c.p..

Nel caso di specie, l'imputato, alla guida del veicolo, giunto in prossimità di un incrocio e in corrispondenza dell'attraversamento pedonale rialzato, investiva il pedone impegnato nell'attraversamento del predetto incrocio, dandosi successivamente alla fuga senza prestare l'assistenza occorrente alla persona offesa. Da tale evento, ne conseguirono lesioni personali gravi dalle

---

<sup>(1)</sup> S. TARANTINO, *Lesioni personali stradali gravi aggravate dalla fuga del conducente: sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 590-ter cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.*, in Riv. Giurisprudenza Penale, commenta l'Ordinanza del Tribunale di Milano in riferimento all'incidente di legittimità costituzionale sollevato in un processo per il delitto di cui agli artt. 590-bis, co. I e VI, 590-ter c.p. in concorso con quello di cui agli artt. 99, co. III, c.p., 189, co. 6 e 7, d. lgs. 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada).

quali derivava sia una malattia sia un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, entrambe per un tempo superiore ai quaranta giorni.

Nella valutazione fattuale operata dal Tribunale in ordine all'illecito perpetrato dall'imputato e alle conseguenze da esso derivanti, il giudice di merito, in sede di giudizio di bilanciamento, ha rilevato che l'applicazione della circostanza di cui all'art. 590-ter c.p. nell'attuale formulazione (norma che prevede l'aumento della pena dell'art. 590-bis, co. I, c.p. da un terzo a due terzi) comporta, sul piano astratto, l'individuazione di una cornice edittale per la fattispecie aggravata compresa tra quattro mesi di reclusione nel minimo (aumento di un terzo) a un anno e otto mesi di reclusione nel massimo (aumento di due terzi). Inoltre, l'inciso «*e comunque non può essere inferiore a tre anni*» previsto dall'art. 590-ter c.p. ha quale unico 'sbocco sanzionatorio' la pena di tre anni di reclusione. Di conseguenza, la "pena fissa" di tre anni prevista dal legislatore è di molto superiore alla sanzione che dovrebbe irrogarsi in base agli aumenti stabiliti nella prima parte della medesima norma e, per quanto qui interessa, è insuscettibile di modulazione. Senonché, il decidente, ha dovuto arrestare il giudizio di merito <sup>(2)</sup> ritenendo impossibile adeguare la pena tra un minimo e un massimo (in luogo della pena fissa derivante dal combinato disposto degli artt. 590-bis c.p. e 590-ter c.p.), e che tale (im)modulazione possa attirare su di sé notevoli dubbi di legittimità costituzionale in quanto espressive di una automaticità che stride tanto con il principio di ragionevolezza della pena, in funzione rieducativa, declinato dall'art. 27, co. I – III, Cost <sup>(3)</sup>, tanto con il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.. Peraltro, l'attuale formulazione delle norme citate, oltre a generare uno sbarramento "secco" – sia in senso formale che sostanziale – all'operato del giudicante nell'individualizzazione di un trattamento sanzionatorio in armonia con il "volto costituzionale" <sup>(4)</sup> del sistema penale, punisce in modo identico fatti di disvalore diverso.

---

<sup>(2)</sup> Soprattutto in considerazione della memoria ex art. 121 c.p.p. depositata della Difesa all'esito della discussione finale con la quale è stata sollevata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 590 ter c.p., in relazione all'art. 590 bis c.p., ove sono riportate le argomentazioni contenute nell'ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale pronunciata dal Tribunale di Milano, sezione XI penale, Giudice dott.ssa Lorella Trovato, in data 22 settembre 2022 in relazione agli artt. 590 bis e 590 ter c.p.

<sup>(3)</sup> Un notevole approfondimento sul punto è stato effettuato da I. GRIMALDI, *Il principio di proporzionalità della pena nel disegno della Corte Costituzionale*, in Riv. Giurisprudenza Penale.

<sup>(4)</sup> Con riferimento alla specifica questione che qui rileva, in più occasioni la giurisprudenza ha sottolineato come la tendenziale contrarietà delle pene non graduabili al «volto costituzionale dell'illecito penale» deve intendersi riferita alle pene fisse nel loro complesso e non ai trattamenti sanzionatori che coniughino segmenti rigidi e articolazioni elastiche, tali da lasciare adeguati spazi di discrezionalità al giudice comune (Corte cost., ord. 12.3.2008, n. 91).

In punto di principio di uguaglianza, ne è la prova che il medesimo art. 590-*bis* c.p. prevede per le lesioni stradali *gravissime* (giocoforza 'più gravi di quelle gravi') la pena della reclusione da un minimo di un anno a un massimo di tre anni. Per effetto dell'aggravante della fuga del conducente, essa è aumentata «*da un terzo a due terzi*» (vale a dire da un minimo di un anno e quattro mesi a un massimo di anni cinque di reclusione), ma la pena, comunque, «*non può essere inferiore a tre anni*». Invero, la pena minima per le lesioni stradali aggravate dalla fuga, siano esse gravi o gravissime, nell'attuale contesto normativo viene dunque sempre a coincidere con gli anni tre di reclusione. Inoltre, mentre per la fattispecie di maggiore disvalore il legislatore prevede comunque la cornice edittale tra un minimo (di tre anni) e un massimo (di cinque anni), così consentendo al giudice di merito di differenziare la sanzione per fatti diversi, anche solo valorizzando il grado della colpa o la personalità del reo, ciò non è contemplato per la fattispecie, di minor disvalore, delle lesioni gravi <sup>(5)</sup>.

A tale rilievo si somma l'evidente 'irrazionalità' del trattamento sanzionatorio - minimo e massimo sempre pari a tre anni di reclusione - in quanto la pena fissa prevista dalla Legge impedisce al giudice di parametrare la sanzione al caso concreto. Non può infatti tacersi che, sul piano prettamente fenomenico, le lesioni personali sono una fattispecie dogmaticamente e naturalisticamente di 'evento'. A prescindere dalla durata della malattia che ne transustanzia la specie, esse possono essere causate dal reo con le modalità più disparate: si pensi alla quantità, qualità o tipologia delle regole cautelari violate o al grado della colpa (sicché, già solo per questo motivo, la pena fissa di tre anni non sarebbe dunque «*proporzionata rispetto all'intera*

---

<sup>(5)</sup> «È agevole, infatti, osservare che a fronte di una fattispecie omogeneamente aggravata dall'elemento della fuga (dovendosi considerare che si tratta pur sempre di una pena detentiva base, non altrimenti modulabile, che ricomprende tanto le lesioni personali colpose, quanto la condotta di fuga), residua pur sempre un elemento di disomogeneità, dal momento che il limite minimo e massimo è comunque pari a tre anni, a prescindere dalle più disparate modalità di manifestazione concreta del reato. La discrezionalità giurisdizionale nella dosimetria della pena, è poi pregiudicata nel caso di specie anche in sede di computo delle circostanze, in considerazione che la fattispecie di cui all'art. 590-*ter* c.p. è richiamata dall'art. 590-*quater* c.p. a mente del quale non è consentito il giudizio di equivalenza o di prevalenza tra le circostanze attenuanti (diverse dagli articoli 98 e 114 c.p.), impedendo così al decidente di paralizzarne l'effetto mediante il riconoscimento di circostanze attenuanti diverse da quelle nominativamente indicate dall'art. 590-*quater* c.p. Sicché, solo l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 590-*ter* c.p. nella parte in cui prevede che, anche per le lesioni stradali colpose gravi, la pena «*non può essere inferiore a tre anni*», consentirebbe il superamento della staticità della risposta sanzionatoria; dall'altro consentirebbe la modulazione della pena in relazione alla concreta gravità del fatto, secondo i parametri discrezionali previsti dall'art. 133 c.p.» (così in Ord. Trib. Monza 28 aprile 2023, n. 73).

*gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato»*, così Cort. Cost., 2 aprile 1980, n. 50). Ma anche le condizioni personali del reo, quali l'età o i suoi precedenti giudiziari, resterebbero – per le sole lesioni gravi (ma inspiegabilmente non per quelle gravissime) – insuscettibili di qualsivoglia considerazione.

Sulla scorta di tali suesposte valutazioni, quindi, la problematicità della “pena fissa” in riferimento alle norme oggetto di trattazione, da un capo, si colloca al di fuori dell'ambito di pena irrogabile in base agli aumenti stabiliti nella prima parte della medesima norma, e ben al di sopra del massimo di pena che con tali aumenti si raggiungerebbe; e, dall'altro capo, determina, quale riflesso naturale e conseguente, una risposta sanzionatoria manifestamente sproporzionata per eccesso <sup>(6)</sup> e quindi indiziata di illegittimità costituzionale. A tali forme di automatismo sanzionatorio – per la ragione che da una fattispecie-presupposto nitidamente delineata (la condanna per un determinato reato) il legislatore ne fa meccanicamente discendere una conseguenza giuridica insuscettibile di qualsivoglia modulazione (l'erogazione, appunto, di una sanzione invariabile sotto il profilo della durata o dell'entità) – ciò che viene a mancare è proprio quell'apporto valutativo individualizzato che, nel sistema penale vigente, viene invece ordinariamente assegnato al giudice in funzione del soddisfacimento di basilari principi costituzionali.

Da ciò ne discende che affinché il principio rieducativo venga osservato già alla sua costruzione a livello normativo (e non relegato alla sola fase esecutiva), lo strumento più idoneo al conseguimento delle finalità della pena, e più congruo rispetto al principio d'uguaglianza, sia la “mobilità” della pena, cioè la predeterminazione della medesima da parte del legislatore fra una soglia minima e un tetto massimo.

Talvolta, però, come è noto alla Corte, la discrezionalità del legislatore denota una incompiuta maturità nell'approccio allo statuto costituzionale della pena che si estrinseca, nel caso di specie, nella formulazione di un dettato normativo a “stretto raggio” e ad a “stretto contenuto” in cui il trattamento sanzionatorio “fisso” appare manifestamente (ir)ragionevole e

---

<sup>(6)</sup> A questo proposito la Corte costituzionale in tema di individualizzazione del trattamento sanzionatorio e proporzionalità della pena ha affermato il principio di diritto in base al quale «l'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti in termini di uguaglianza e/o differenziazione del trattamento contribuisce a rendere personale la responsabilità penale», asserendo altresì che «sussiste di regola l'esigenza di una articolazione legale del sistema sanzionatorio che renda possibile l'adeguamento individualizzato delle pene» e che «di tale esigenza, appropriati ambiti e criteri per la discrezionalità del giudice costituiscono l'argomento normale». Pertanto, «in linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in armonia con il volto costituzione del sistema penale» (Corte cost., sentenza 14.4.1980, n. 50).

(s)proporzionato, evidenziando - in tal senso - un chiaro segnale di monito di una progressiva erosione del diritto ad una pena equa e proporzionale.

In aggiunta, nonostante il composito prisma delle valutazioni in ordine alla meritevolezza e al bisogno di pena sia, per sua natura, tipicamente politico, proprio la Corte costituzionale - seppur in differenti contesti normativi <sup>(7)</sup> - ha ritenuto che tali scelte legislative siano censurabili quando appaiono manifestamente irragionevoli, e dalle quali ne discende la disattenzione dell'individualizzazione della pena in osservanza del mandato costituzionale di "personalità" della responsabilità penale.

Proprio perché l'individualizzazione costituisce uno dei capisaldi del sistema penal-punitivo, la luce costituzionale che irradia la pena dovrebbe consentire di tenere conto dell'effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, ponendosi come naturale attuazione e sviluppo di principi tanto di ordine

---

<sup>(7)</sup> Seppur in differenti contesti normativi, la Corte, in tema di trattamenti sanzionatori "rigidi", è intervenuta a più riprese per dichiararne l'illegittimità costituzionale, come quello previsto dall'art. 69 c.p. circa il divieto di prevalenza di una serie di circostanze attenuanti rispetto alla recidiva qualificata ex art. 99, IV comma, c.p., e ciò proprio per l'effetto che tale divieto determinava sull'entità della pena così irrogabile, ritenuta sproporzionata, non adeguabile al disvalore concreto dei fatti e, in ultima analisi, irragionevole (cfr. tra le altre, sentenza n. 251 del 5 novembre 2012, con riferimento all'attenuante di cui all'art. 73, V comma, DPR m. 309/90 nella formulazione previgente, sentenza n. 105 del 18 aprile 2014 in relazione all'attenuante di cui all'art. 648, comma II, c.p.; sentenza n. 205 del 17 luglio 2017 in relazione all'attenuante di cui all'art. 219, comma III, L.F.).

Sempre in tema incostituzionalità delle pene fisse, la Corte è altresì intervenuta con la sentenza additiva del 5 dicembre 2018, n. 222, nella quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216 del R.D. 16.3.1942, n. 267 nella parte in cui prevede le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio dell'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di 10 anni anziché "fino a 10 anni", proprio sul rilievo che la rigida applicazione di quella pena accessoria determini «risposte sanzionatorie sproporzionate per eccesso [...] e appaia comunque distonica rispetto al principio dell'individualizzazione del trattamento sanzionatorio». Tale sentenza appena menzionata esamina la specificità della valutazione di compatibilità con il divieto di pene sproporzionate, allorché essa abbia a oggetto pene fisse: intendendosi per tali quelle che il giudice sia vincolato ad applicare, in una misura predeterminata dal legislatore, senza possibilità di discostarsi da esse nemmeno in presenza di circostanze attenuanti. L'idea guida della Corte è quella di restituire discrezionalità al giudice di merito affinché sia proprio costui a determinare la pena alla concreta gravità del caso di specie, in omaggio al principio di proporzionalità – che nelle mani del giudice diviene canone ermeneutico e, insieme, criterio di commisurazione della pena nel caso concreto. Sulla scorta, pertanto, di tale enucleato principio di diritto ne consegue che se la motivazione predetta è volta ad una pena accessoria, ne deriva che il trattamento costituzionale debba essere perequativo ad una pena principale.



generale (principio di uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale. Inoltre, il più ampio *genus* di "individualizzazione" della pena ricomprende la *species* di "adeguamento" della risposta punitiva ai casi concreti, e tale trattamento contribuisce a rendere quanto più possibile "personale" la responsabilità penale nella prospettiva segnata dall'art. 27, co. I, Cost., e nello stesso tempo si pone quale strumento per una determinazione della pena quanto più possibile "finalizzata" nella prospettiva costituzionale dell'art. 27, co. III, Cost.

Sicché, un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 590-*ter* c.p., in combinato disposto con il comma primo dell'art. 590-*bis* c.p., spianerebbe, da un capo, la strada al giudicante affinché allo stesso venga consentito il superamento della staticità – se non anche dello sbarramento all'operato giurisdizionale – delle norme citate in relazione alla Carta; dall'altro capo, sbloccherebbe la compressione dei diritti fondamentali dell'individuo in ordine ad una risposta sanzionatoria che preveda una pena equa e proporzionale, consentendo – quale naturale conseguenza – di beneficiare della relativa congruità e individualizzazione della pena.